

BULLISMO E CYBER BULLISMO REGOLAMENTO

- Visti gli Artt. 2, 3, 27, 33, 34 Cost.;
- Visto il D.P.R. n. 249/1998
- Vista L . n. 71/2017;
- Viste le Linee di orientamento del MIUR per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber bullismo dell'aprile 2015;
- Vista la legge 13 luglio 2015 n.107 art.1 comma 7
- Vista la legge 29 maggio 2017 n.71 recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”
- Visto l'Aggiornamento MIUR delle linee di orientamento e di contrasto al bullismo e al cyber bullismo del 27/10/2017;
- VISTA la delibera del Collegio docenti del giorno 2018;
- Visti gli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale
- Visti gli artt. 2043-2047-2048 del Codice Civile
- RITENUTO fondamentale considerare il comportamento del bullo o del cyberbullo all'interno del contesto del gruppo.

L'approccio al gruppo deve avere come *focus* l'esplicitazione del conflitto.

Il gruppo classe può diventare un luogo per imparare a stare nelle relazioni, affrontandone gli aspetti problematici e offrendo strumenti e modalità per sviluppare un'alfabetizzazione emotiva e socio-relazionale. Naturalmente, al fine di mettere a punto una o più strategie contro il cyberbullismo, oltre agli alunni, i soggetti interessati sono gli insegnanti e i genitori.

Per avere successo, la strategia antibullismo deve svilupparsi in un contesto di valori condivisi tra insegnanti, studenti e famiglie.

Il recupero dei “bulli” può avvenire solo attraverso l'intervento educativo sinergico delle varie agenzie preposte alla loro educazione: in primo luogo, dunque, genitori, scuola, istituzioni.

Il Dirigente **Scolastico** emana il seguente Regolamento
che costituirà parte integrante del Regolamento di Istituto.

ART. 1 - DEFINIZIONI

Il termine BULLISMO indica atti di violenza e prevaricazione che si registrano a scuola, generalmente nel periodo adolescenziale, pre-adolescenziale e, talvolta, anche nella scuola primaria, che ricorre quando si verificano le seguenti dimensioni.

Le dimensioni che caratterizzano il fenomeno sono le seguenti:

- **PIANIFICAZIONE:** il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato.

Il bullo sceglie attentamente la vittima tra i compagni più timidi e isolati per ridurre il rischio di possibili ritorsioni e aspetta che la supervisione dell'adulto sia ridotta.

- **POTERE:** il bullo è più forte della vittima, non solo per forza fisica, ma anche sul piano sociale;

il bullo ha un gruppo di amici-complici con cui agisce, mentre la vittima è sola, vulnerabile e incapace di difendersi.

- **GRUPPO:** gli atti di bullismo molto spesso vengono compiuti anche in gruppo.

- **PAURA:** sia la vittima che i compagni che assistono agli episodi di bullismo hanno paura, temono che, parlando di questi episodi agli adulti, la situazione possa solo peggiorare, andando incontro a possibili ritorsioni da parte del bullo: meglio subire in silenzio, sperando che tutto passi.

- **REITERAZIONE:** si può parlare di bullismo quando si registrano più atti volontari ripetuti nel tempo, indirizzati contro la vittima.

Il bullismo può assumere forme differenti:

- a. fisico: atti aggressivi diretti (calci, pugni, ecc.), danneggiamento delle cose altrui, furto intenzionale
- b. verbale: manifesto (derisione, umiliazione, svalutazione, critica gratuita, accusa non fondata) o nascosto (diffusione di voci false e offensive su un compagno, provocazioni ed altri atti analoghi)
- c. relazionale/sociale (esclusione del compagno dalle attività di gruppo, cyberbullismo ed altre azioni simili) o manipolativo (rottura dei rapporti di amicizia di cui gode la vittima)

IL CYBER BULLISMO

L'art. 1, co. 2, della l. n. 71/2017 così definisce il cyberbullismo:

«per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo».

Il cyberbullismo riguarda, quindi, una forma di bullismo online che colpisce i giovanissimi, soprattutto attraverso i *social network*, con la diffusione di foto e immagini denigratorie o tramite la creazione di gruppi che si schierano contro la vittima. Questo spazio online può diventare un luogo in cui il bullismo inizia o è mantenuto.

Per queste ragioni la mediazione attiva degli adulti risulta fondamentale:

- a. permette l'integrazione di valori e del pensiero critico
- b. aumenta la consapevolezza sui possibili rischi, sulle sfide e le infinite opportunità offerte dal mondo online.

A causa di atti di cyberbullismo in pochissimo tempo le vittime possono perdere la propria reputazione e/o vederla fortemente danneggiata in una comunità molto ampia, perché i contenuti, una volta pubblicati, possono riapparire a più riprese in luoghi diversi. Spesso i genitori e gli insegnanti ne rimangono a lungo all'oscuro, perché non hanno accesso alla comunicazione in rete degli adolescenti. Pertanto può essere necessario molto tempo prima che un caso venga alla luce.

Gli alunni si possono proteggere dal cyberbullismo trattando i dati privati propri e altrui in modo critico e con la massima precauzione. Chiunque fornisca indicazioni personali o pubblici immagini su blog, reti sociali o forum si rende un potenziale bersaglio.

Ci si può proteggere:

- a. mantenendo sempre un comportamento rispettoso
- b. evitando di postare immagini, dati e informazioni sensibili sul proprio profilo
- c. curando solo amicizie personali
- d. proteggendo la sfera privata mediante criteri d'impostazione sicuri.

I genitori e le scuole possono sostenere gli alunni:

- a. dando loro consigli corretti
- b. discutendo con loro su quali conseguenze può avere il loro comportamento in rete e che cosa significa il cybermobbing per le vittime
- c. intervenendo tempestivamente nel momento in cui vengono a conoscenza di atti di bullismo e/o di cyberbullismo
- d. segnalando alle Autorità competenti gli atti di bullismo e/o di cyberbullismo;
- e. garantendo una costante informazione scuola/famiglia, indirizzata sia ai genitori della vittima sia ai genitori del bullo o dei bulli;
- f. organizzando attività di cittadinanza e Costituzione specificamente finalizzate a prevenire tali comportamenti.
- g. Nominando un **Referente di Istituto**

ART. 2 – FINALITÀ E OBIETTIVI

Obiettivo del regolamento è dotare l'Istituto degli strumenti necessari a:

- a. Prevenire fenomeni di bullismo e di cyberbullismo;
- b. Individuare comportamenti di bullismo e di cyberbullismo;
- c. Sanzionare i comportamenti di bullismo e di cyberbullismo.

ART. 3 – FUNZIONI E COMPITI

RESPONSABILITÀ DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE

1. IL DIRIGENTE SCOLASTICO:

- individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- prevede all'interno del PTOF attività in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed Ata;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio anche in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole;
- In collaborazione con il Referente del "Bullismo e Cyber bullismo":
- promuove azioni/progetti volti a rafforzare l'autostima e buone capacità relazionali;
- promuove azioni/progetti di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo;
- coinvolge immediatamente i genitori degli alunni nell'azione educativa e sanzionatoria.
- Cura gli opportuni contatti, anche informali, con l'Ufficio di Ambito Territoriale per la provincia di Verona.

2. IL REFERENTE D'ISTITUTO PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO AL BULLISMO E CYBERBULLISMO:

- a. promuove iniziative di informazione, sensibilizzazione e di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti e/o attività d'istituto che coinvolgano le varie componenti della comunità scolastica;
- b. coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- c. dietro accordo con il Dirigente si rivolge a partner esterni alla scuola, quali, ad esempio, servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia per realizzare azioni di prevenzione;
- d. cura rapporti di rete (Prospettiva famiglia; Rete legalità e cittadinanza);
- e. collabora attivamente con il Dirigente, con i collaboratori del D.S. e con l'animatore digitale di Istituto per la realizzazione delle predette attività anche in collaborazione con lo specialista dello sportello psicologico dell'Istituto, ove presente ;
- f. promuove azioni/progetti volti a rafforzare l'autostima e buone capacità relazionali;
- g. promuove azioni/progetti di prevenzione del bullismo e del cyberbusllismo;
- h. coinvolge immediatamente i genitori degli alunni nell'azione educativa e sanzionatoria.

3. IL COLLEGIO DOCENTI:

- formula proposte per promuovere scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno;
- progetta azioni culturali ed educative rivolte agli studenti per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una Cittadinanza Digitale consapevole
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo tutte le componenti della comunità scolastica;
- propone modifiche al patto di corresponsabilità.

4. IL CONSIGLIO DI ISTITUTO:

- approva e adotta il Regolamento per la prevenzione ed il contrasto al bullismo e cyberbullismo;
- adotta e promuove le modifiche del patto di corresponsabilità proposte dal Collegio dei docenti.

5. IL CONSIGLIO DI CLASSE:

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

6. I DOCENTI:

- intraprendono azioni adeguate all'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e nel rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizzano nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.
- Informano gli alunni sui rischi presenti in Rete, sollecitando un utilizzo consapevole.

7. I GENITORI:

- partecipano attivamente alle eventuali azioni di formazione/informazione, promosse dalla scuola, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o di paura);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- **Conoscono il codice di comportamento dello studente**
- partecipano agli incontri, anche per i genitori delle singole classi, finalizzati al monitoraggio, alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
- conoscono le sanzioni previste dal Regolamento d'Istituto per i casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio;
- condividono il patto di corresponsabilità.

8. GLI ALUNNI:

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti;
- imparano le regole basilari per il rispetto degli altri anche quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano.
- non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, utilizzare il telefono cellulare, se non dietro diretto consenso degli insegnanti;
- non è loro consentito acquisire – mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
- durante le lezioni o le attività didattiche in genere non devono essere usati cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.
- **Sono tenuti a rispettare il Regolamento d'Istituto e le relative sanzioni disciplinari.**

ART. 4 – DISCIPLINA PER L'USO DEL CELLULARE A SCUOLA

- Gli alunni che decidono di portare a scuola il cellulare, o altro apparato elettronico con funzioni analoghe, negli spazi della scuola sono tenuti a tenere il cellulare sempre spento, salvo diversa, espressa e motivata indicazione dei docenti;
- Se gli alunni utilizzano il cellulare a scuola senza previo consenso dei docenti o se, comunque, tengono il cellulare acceso a scuola, i docenti:
 - a. intervengono;
 - b. chiedono agli alunni di spegnere il cellulare;
 - c. ricevono il cellulare spento da parte degli alunni;
 - d. mettono tempestivamente il cellulare a disposizione dei genitori, a seconda dei casi, in:
 1. Dirigenza;
 2. Vice-Dirigenza;
 3. Segreteria.
 - e. avvisano i genitori di quanto avvenuto;
 - f. informano gli alunni cui è stato momentaneamente ritirato il cellulare che essi possono mettersi in contatto con genitori, famigliari e parenti attraverso:

1. il telefono fisso della scuola;
 2. il proprio cellulare, previa richiesta ai docenti stessi;
 3. altri mezzi indicati dagli alunni stessi.
- g. I genitori possono:
1. In ogni momento riprendere possesso del cellulare momentaneamente ritirato;
 2. In ogni momento consentire espressamente e per iscritto al proprio figlio di riprendere possesso del cellulare momentaneamente ritirato: la concessione deve essere effettuata dai genitori dopo il ritiro momentaneo e non ha efficacia permanente, ma solo per il singolo caso; in questo caso l'alunno torna in possesso del cellulare momentaneamente ritirato;
 3. Anche questo caso rimane ferma la possibilità per l'alunno di utilizzare:
 - i. il telefono fisso della scuola;
 - ii. il proprio cellulare, previa richiesta ai docenti stessi;
 - iii. altri mezzi indicati dall'alunno stesso.
- I docenti non possono accedere ai contenuti del cellulare degli alunni;
 - Solo dietro libero, volontario ed espresso consenso degli alunni i docenti possono prendere visione dei contenuti del cellulare medesimo; in tal caso i docenti:
 - a. Davanti a due o più testimoni raccolgono la libera intenzione dell'alunno di mostrare al docente o ai docenti il contenuto del cellulare
 - b. Su invito del docente, o di propria iniziativa, l'alunno può inviare alcuni contenuti presenti nel proprio cellulare o altro proprio device, al docente stesso, tramite email, social network o altro programma di *istant messaging* per informare il docente di particolari eventi inerenti messaggi, foto o video ricevuti nel proprio cellulare o diffusi nel gruppo classe o nella comunità scolastica o nel gruppo dei pari e che possono essere motivo di preoccupazione da parte dell'alunno.

ART. 5 – ACCERTAMENTO DI POSSIBILI SITUAZIONI DI AUTOLESIONISMO

Talvolta le vittime di bullismo o cyberbullismo, possono reagire alle azioni dei bulli con manifestazioni autolesionistiche, spesso tenute nascoste anche agli amici e ai famigliari.

In questi casi, con opportuna discrezione, delicatezza e riservatezza, il docente cui venga confidata tale situazione problematica dell'alunno può, dietro consenso espresso e volontario dell'alunno interessato accertare l'esistenza di tali atti di autolesionismo. In caso di accertamento di atti di autolesionismo, la Scuola ne dà comunicazione alla famiglia con modalità tempestive, delicate, discrete e, comunque, rispettose della riservatezza.

Dietro consenso della famiglia, in questi casi la Scuola può mettere a disposizione lo specialista psicologo, ove presente, per i primi aiuti. Resta comunque ferma la possibilità per la Scuola di avvisare i genitori ove si ritenga probabile che l'alunno abbia compiuto atti di autolesionismo.

ART. 6 – MANCANZE DISCIPLINARI

1. sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come bullismo o cyberbullismo tutte le condotte che ricadono nella definizione sopra formulata nell'art. 1 del presente regolamento. In ogni caso sono considerate forme di bullismo i seguenti comportamenti ove commessi nelle modalità precisate all'art. 1:
 - la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo;
 - l'intenzione di nuocere;
 - l'isolamento della vittima.

In ogni caso sono considerate forme di cyberbullismo i seguenti comportamenti ove commessi nelle modalità precisate all'art. 1:

- Flaming: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- Harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.

- Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ... di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
- Outing estorto: registrazione delle confidenze, raccolte all'interno di un ambiente privato-creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
- Impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
- Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività on line.
- Cyberbashing o happy slapping (schiaffo allegro) : un ragazzo o un gruppo di ragazzi picchiano o danno degli schiaffi ad un coetaneo, mentre altri riprendono l'aggressione con il videotelefonino. Le immagini vengono, poi, pubblicate su internet e visualizzate da altri utenti che possono commentare, aprire discussioni, votare il video preferito o più "divertente" e consigliarne la visione ad altri.
- Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

ART. 7 – PROCEDURE NEI CASI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Chi viene a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come bullismo o di cyberbullismo è tenuto a darne tempestiva informazione al Dirigente Scolastico. Ai fenomeni di bullismo e di cyberbullismo è talvolta collegata la commissione reati.

In questi casi il Dirigente è tenuto a darne tempestiva segnalazione alle Autorità competenti.

Procedura di intervento della Scuola:

I Fase:

Analisi e valutazione dei fatti:

- Soggetto responsabile: Coordinatore di classe/Insegnante di Classe
- Altri soggetti coinvolti: Referente Disagio/Referente Bullismo e Cyberbullismo/Psicologo
- Raccolta di informazioni sull'accaduto.
- Interviste e colloqui agli attori principali, ai singoli, al gruppo; vengono raccolte le diverse versioni e ricostruiti i fatti ed i punti di vista. In questa fase è importante astenersi dal formulare giudizi; è piuttosto necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta un'oggettiva raccolta di informazioni.
- Raccolta di prove e documenti:
 - a. che cosa è successo
 - b. quando è successo;
 - c. dove è successo;
 - d. con quali modalità è successo.

II Fase:

Risultati sui fatti oggetto di accertamento:

- I fatti sono confermati; esistono prove oggettive. In tal caso:
 - a. Viene immediatamente convocato il Consiglio di classe;
 - b. In Consiglio di Classe vengono stabilite le azioni da intraprendere;
 - c. Vengono discusse le eventuali sanzioni;
- I fatti non sono configurabili come bullismo o cyberbullismo:
 - a. La Scuola procede secondo modalità ordinarie: prosegue il consueto compito educativo di docenti e Consiglio di classe /team docenti.

III Fase:

Azioni e provvedimenti:

- Supporto alla vittima e protezione;
- Evitare che la vittima si senta responsabile;
- Comunicazione alla famiglia (convocazione) e supporto nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (psicologo, medico, altri...);
- Comunicazione dei genitori del bullo o del cyberbullo (convocazione);
- Lettera di comunicazione formale all'alunno ed ai genitori del bullo o cyberbullo;
- Scelta dell'opportuno ammonimento al bullo o al cyberbullo;
- Valutazione di un intervento personalizzato con i seguenti obiettivi:
 - a. sviluppo dell'empatia
 - b. dell'autocontrollo
 - c. aumento della positività
 - d. evidenza delle conseguenze di ogni comportamento
 - e. sviluppo delle abilità di dialogo, di comunicazione e di negoziazione

ART. 8 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità, tra i seguenti:

- sospensione dell'alunno dalla partecipazione a:
 - a. ricreazione;
 - b. ad attività complementari ed extrascolastiche (uscite, visite, viaggi di istruzione, a mero titolo di esempio);
- imposizione al bullo o al cyberbullo di svolgimento di azioni positive: a mero titolo di esempio, lettera di scuse a vittima e famiglia;
- Sospensione dalle lezioni, in ragione della gravità dei fatti:
 - a. da pochi giorni di sospensione (con o senza obbligo di frequenza), sino a 15 giorni di sospensione;
 - b. ferma la segnalazione alle Autorità competenti, per atti che integrano reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o nel caso vi sia pericolo per l'incolumità delle persone l'allontanamento può essere superiore ai 15 ed è commisurato alla gravità del fatto;
 - c. in caso di recidiva, di atti di violenza grave o comunque connotati da una particolare gravità che ingeneri un elevato allarme sociale, può essere disposto anche l'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico;
 - d. eventuale segnalazione all'Autorità competente;
 - e. nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti: segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

ART. 9 – ORGANO COMPETENTE AD IRROGARE LE SANZIONI

- Per le sanzioni sino a 15 giorni di sospensione è competente ad irrogare la sanzione il Consiglio di classe;
- Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto

ART. 10 – PERCORSO EDUCATIVO E MONITORAGGIO

Le fasi di cui all'art 7 del presente Regolamento si completano con la seguente IV Fase:

Percorso educativo e monitoraggio:

I docenti di classe e gli altri soggetti coinvolti:

- si occupano del rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolti;
- provvedono al monitoraggio del fenomeno e della valutazione dell'intervento attuato sia nei confronti del bullo o del cyberbullo, sia nei confronti della vittima;
- promuovono azioni di rimozione del consenso silenzioso, che spesso caratterizza i fenomeni del bullismo e del cyber bullismo, e operano al fine di responsabilizzare tutti gli alunni.

ART. 11 – ORGANO DI GARANZIA DELL'ISTITUTO

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, entro quindici giorni dall'irrogazione della sanzioni, presso l'Organo di Garanzia istituito presso Verona composto da un docente e da due genitori designati dal Consiglio di Istituto e presieduto dal Dirigente.

Il ricorso viene presentato al D.S., che lo inoltra tempestivamente all'Organo di Garanzia, che decide sul ricorso entro i successivi quindici giorni.

Nelle more dell'eventuale convocazione dell'Organo di garanzia, la sanzione è dichiarata immediatamente efficace.

L'eventuale accoglimento del ricorso da parte dell'Organo di Garanzia annulla la sanzione.

ART. 12 – ORGANO DI GARANZIA REGIONALE

È ammesso reclamo contro le violazioni del D.P.R. n. 249/1998 e sue successive modificazioni (Statuto delle studentesse e degli studenti), anche contenute nel regolamento dell'Istituto.

Il reclamo va presentato all'Organo di Garanzia Regionale, istituito presso l'U.S.R. per la Regione Veneto nei modi previsti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, secondo la procedura prevista dall'U.S.R. per la Regione Veneto.

ART. 13 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel sito dell'Istituto, da effettuarsi dopo l'approvazione del Consiglio di Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Luigi Franco

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993